

Le regole del sinistro

Secondo le statistiche Istat nel 2004 gli organi di polizia stradale (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, polizie municipali e provinciali, eccetera) hanno rilevato 224.553 incidenti stradali con feriti o con esito mortale, cui si devono aggiungere i ben più numerosi incidenti stradali con solo danni a veicoli o manufatti stradali o a beni attinti dai veicoli a seguito del sinistro. La drammaticità dei fatti nei quali si è coinvolti non consente sempre di saper scegliere al momento giusto con senso di misura e freddezza le condotte da realizzare in caso d'incidente, con il rischio di restare immobili e determinare, senza volerlo, pericoli gravissimi ad altri utenti. Il codice della strada del 1992 ha dedicato al tema l'articolo 189 descrivendo in modo articolato i comportamenti da tenere in caso di incidente, alla cui inosservanza ha collegato numerose sanzioni di carattere amministrativo e penale in relazione alla gravità degli eventi. Le regole generali dell'utente della strada (ricordiamolo: il conducente di un veicolo, un pedone, un conduttore di animali) in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ha sempre l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. La sostanza di tale obbligo è adoperarsi perché giungano i necessari soccorsi. Non è chiesta un'azione specifica, cioè un atto medico, sulla persona in difficoltà. Anzi, laddove sorga il sospetto di un trauma di carattere ortopedico, se non si manifestano esigenze gravissime (ad esempio incendio dell'abitacolo del veicolo, inabissamento del mezzo nell'acqua di un fiume o del mare, eccetera) o se non vi è una competenza professionale idonea, è indispensabile non muovere la persona per evitare che manovre errate generino conseguenze più gravi. La seconda preoccupazione è

[Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati](#)

01/11/2005